SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA ----

(N. 522)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BIANCHI, ZICCARDI, BONAZZI, COLOMBI, FERMARIELLO, GAROLI, GIOVANNETTI, VIGNOLO, ARTIOLI, CIPOLLA, CHIAROMONTE, DEL PACE, GADALETA, MARI, ZAVATTINI, BERTONE, CHINELLO, FERRUCCI, FILIPPA, MANCINI, PIVA e FUSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Riduzione dei minimi di età per il conseguimento della pensione da parte dei lavoratori autonomi

Onorevoli Senatori. — Nei lavoratori autonomi è rimasto un senso di profonda amarezza per il mancato accoglimento nella legge 11 agosto 1972, n. 485, della loro richiesta di equiparazione a 60 e 55 anni dell'età di pensionamento.

Pur considerando aperto l'intero problema della riforma del sistema pensionistico che può trovare soddisfacente soluzione se si prende a base il disegno di legge n. 27, noi riteniamo di dover riproporre di nuovo alla vostra attenzione l'esigenza di approvare con sollecitudine un provvedimento legislativo che, almeno per quanto riguarda l'età, parifichi il trattamento pensionistico per i lavoratori autonomi a quello di tutti gli altri lavoratori.

L'ampio dibattito svolto su questo argomento nelle Commissioni e in Aula ci consente di non ritornare compiutamente sulla materia. Ci limitiamo perciò a fare solo brevi considerazioni.

L'attività lavorativa dei contadini, degli artigiani e dei commercianti presenta elementi di pesantezza e di disagio per cui non è affatto giustificato l'allungamento di cinque anni, rispetto agli altri lavoratori, dell'età per maturare il diritto alla pensione.

Non casualmente nelle categorie dei lavoratori autonomi vi è un'alta percentuale di pensioni per invalidità.

A parte questa considerazione, occorre mettere in pratica il principio costituziona-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le della eguaglianza dei cittadini in una materia tanto importante quale è quella dell'età di pensionamento.

Vanno tenuti maggiormente presenti i riflessi positivi sullo sviluppo economico e sociale della parificazione generale dei trattamenti previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi.

Queste categorie hanno un posto centrale nella struttura economica e sociale del nostro Paese. È interesse generale bloccare la tendenza alla loro disgregazione per poter rafforzare tutto un tessuto economico e sociale al fine di eliminare o almeno attutire patologici spostamenti di popolazione e disordinati e continui trasferimenti di forzelavoro nei vari settori produttivi.

Il costo annuo dell'equiparazione della età pensionabile, considerata l'alta incidenza del numero delle pensioni già corrisposte per invalidità, verrà ad essere all'incirca di 70 miliardi. Si propone che questa spesa venga posta a totale carico dello Stato, potendo riprendere il discorso complessivo del gettito contributivo dei lavoratori autonomi nel momento in cui si affronterà l'intera materia per assicurare a queste categorie una vera e propria pensione contributiva strettamente collegata ad una nuova visione della pensione sociale.

Nella convinzione di avere esposto l'essenziale dei motivi della presentazione di questo disegno di legge, formuliamo l'auspicio che esso sia accolto anche dagli altri gruppi politici componenti l'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 1973, l'età minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia per i coltivatori diretti e mezzadri e coloni, per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, nonchè per i relativi familiari coadiuvanti iscritti alle rispettive gestioni speciali è stabilita al compimento del 60° anno per gli uomini e del 55° anno per le donne.

Art. 2.

Alla spesa di lire 70 miliardi prevista dall'articolo 1 si fa fronte, per il 1973, con stanziamento a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio.